



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

Direzione Centrale Servizi Elettorali

Prot. Uscita del 16/05/2014

Numero: **0011498**

Classifica:



CIRCOLARE n. 26 / 2014

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

AI COMMISSARI DEL GOVERNO
NELLE PROVINCE AUTONOME DI

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
SERVIZI DI PREFETTURA

e, per conoscenza:

ALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA
AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO RIFORME
Servizio Elettorale
pec: autonomielocali@certregione.fvg.it

ALLA REGIONE PIEMONTE
DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI E AVVOCATURA
UFFICIO ELETTORALE
Via S. Teresa n. 23 10121
pec: ufficio.elettorale@cert.regione.piemonte.it

ALLA REGIONE ABRUZZO
SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA
VIA LEONARDO DA VINCI, 6 67100
pec: presidenza@pec.regione.abruzzo.it

ALLA REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E
DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI
Servizio 5° Elettorale
Via Trinacria 34/36 90144
pec: dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it

ALLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
DIREZIONE GENERALE DELLA PRESIDENZA
SERVIZIO ELETTORALE, VOLONTARIATO E PARI OPPORTUNITA'
Viale Trento n. 69 09123
pec: pec.ras@pec.regione.sardegna.it

Oggetto: Elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia di domenica 25 maggio 2014.
Turno ordinario di elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario e in Sardegna ed elezioni regionali del Piemonte e dell'Abruzzo, nella medesima data.
Ammissione di elettori all'esercizio del diritto di voto con procedura speciale e adempimenti degli uffici elettorali di sezione.

In vista delle consultazioni elettorali di cui all'oggetto, che si svolgono nella sola giornata di domenica 25 maggio 2014, dalle ore 7.00 alle ore 23.00, si evidenziano alcuni adempimenti correlati all'organizzazione e al funzionamento degli uffici elettorali di sezione ed altri riguardanti le speciali procedure con le quali alcuni

LORO SEDI

TRENTO E BOLZANO

AOSTA

UDINE

TORINO

L'AQUILA

PALERMO

CAGLIARI



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

elettori, previa esibizione della tessera elettorale personale, possono essere ammessi al voto, non presso l'ufficio di sezione nelle cui liste sono iscritti, bensì in un altro ufficio sezionale (normale o "volante") nell'ambito dello stesso comune d'iscrizione elettorale o di altro comune.

In considerazione del contemporaneo svolgimento delle elezioni europee con quelle regionali e comunali, ai sensi dell'art. 2, primo comma, lettera b), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, per la costituzione dell'ufficio elettorale di sezione si applicano le norme del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, alle quali fa espresso rinvio l'articolo 51 della legge 24 gennaio 1979, n. 18. Tali norme sono peraltro il più delle volte sostanzialmente analoghe a quelle contenute nel testo unico per le elezioni comunali, di cui al d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, applicabile, com'è noto, anche alle elezioni regionali, ai sensi dell'art. 1, sesto comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108.

Inoltre, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 21 maggio 1994, n. 300, convertito dalla legge 16 luglio 1994, n. 453, il presidente del seggio, prima di dare inizio alle operazioni di scrutinio per le elezioni europee, rinvia alle ore 14,00 di lunedì 26 maggio le operazioni di scrutinio per le elezioni regionali e comunali, dando la precedenza allo spoglio delle schede per le elezioni regionali.

Resta inteso che, per quanto riguarda le elezioni regionali nelle regioni a statuto ordinario che abbiano esercitato la propria potestà legislativa, e le elezioni comunali che si svolgeranno nelle regioni ad autonomia speciale, le presenti istruzioni sono suscettibili di essere integrate o modificate dalle direttive impartite in via amministrativa dalle regioni medesime per le rispettive consultazioni regionali o comunali.

INDICE

- a) Componenti del seggio, rappresentanti delle liste presso il seggio, candidati all'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio presso il seggio.
- b) Militari e appartenenti a corpi militari, alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
- c) Naviganti (marittimi e aviatori).
- d) Degenti in ospedali e case di cura.
- e) Ricoverati in case di riposo e tossicodipendenti degenti presso comunità.
- f) Detenuti.
- g) Ammessi al voto domiciliare (art. 1 del decreto-legge n.3/2006, convertito nella legge n. 46/2006).
- h) Consegna e uso di un bollo di sezione per ogni ufficio distaccato della sezione o per ciascun seggio speciale.
- i) Ammissione presso il seggio dei rappresentanti delle liste di candidati.
- j) Adempimenti del seggio in sede di ammissione degli elettori alla votazione.
- k) Dati personali trattati da scrutatori e rappresentanti di lista: limiti e doveri (decreto legislativo n. 196/2003).
- l) Responsabilità dei componenti di seggio.
- m) Divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini (art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 49/2008, convertito, dalla legge n. 96/2008).
- n) Ammissione al voto di elettori non deambulanti o portatori di handicap.
- o) Rifiuto di ritirare la scheda.
- p) Operazioni di scrutinio.
- q) Principio di salvaguardia della validità del voto.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

- r) Possibilità di esprimere la terza preferenza per candidati di sesso diverso all'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia - Possibilità di esprimere la seconda preferenza di genere per i candidati consiglieri alle elezioni comunali.
- s) Esposizione congiunta delle bandiere italiana ed europea all'esterno degli edifici sede dei seggi elettorali.

AMMISSIONE DI ELETTORI ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO CON PROCEDURA SPECIALE

Con riferimento alle speciali modalità di voto sottoindicate si evidenzia, in via preliminare, l'esigenza che i presidenti di seggio richiamino l'attenzione degli elettori interessati in ordine al divieto di esprimere il proprio voto in più di una sezione elettorale ed alle conseguenti sanzioni di carattere penale applicabili in caso di violazione di tale divieto, ai sensi dell'art. 104, settimo comma, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e dell'art. 97, primo comma, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

- a) Componenti del seggio, rappresentanti delle liste presso il seggio, candidati all'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio presso il seggio (art. 48 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e art. 40 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570)

- il presidente, nominato ove possibile tra i residenti nel comune in cui è ubicato l'ufficio elettorale di sezione, vota nella sezione presso la quale esercita il proprio ufficio, anche se sia iscritto in altra sezione del proprio comune (per le elezioni comunali) o di altro comune (per le elezioni regionali e per le europee);

- gli scrutatori e il segretario del seggio, nominati necessariamente fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune di ubicazione del seggio stesso, votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se iscritti come elettori in altra sezione del proprio comune (sia per le elezioni comunali e regionali che per le elezioni europee);

- i rappresentanti delle liste votano nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni purchè siano elettori rispettivamente: del comune (per le elezioni comunali); di un comune della regione interessata (per le elezioni regionali); di altro comune della circoscrizione (per le elezioni europee);

- i candidati all'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia possono votare per la medesima elezione in una qualsiasi delle sezioni della circoscrizione dove è proposta la loro candidatura; per le altre elezioni, possono votare solo se elettori della specifica consultazione;

- gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se risultino iscritti come elettori in altra sezione: del comune (per le elezioni comunali); di altro comune della regione (per le elezioni regionali); di qualsiasi altro comune del territorio nazionale (per le elezioni europee).

- b) Militari e appartenenti a corpi militari, alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (art. 49 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e art. 1 lett. f) del decreto-legge n. 161/1976, convertito nella legge n. 240/1976)

Per le elezioni europee, i militari delle Forze armate e gli appartenenti a Corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato, alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco possono esercitare il diritto di voto in qualsiasi sezione del comune in cui si trovano per causa di servizio, con precedenza sugli elettori iscritti nelle liste sezionali e con iscrizione dei rispettivi nominativi in una lista aggiunta.

Ovviamente, gli stessi soggetti potranno esercitare il diritto di voto anche per le elezioni comunali solo se elettori del comune e, per le elezioni regionali, solo se elettori di un comune della regione.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

Al riguardo questa Direzione Centrale, con nota prot. n. 2937 del 10 aprile 2014, che si allega in copia, ha fatto pervenire ai Dicasteri, Comandi Generali o Uffici Centrali, dai quali i reparti delle suddette Forze dipendono, alcuni suggerimenti al fine di facilitare l'accesso alle urne del predetto personale, in occasione delle prossime consultazioni.

Le SS.LL. vorranno sensibilizzare le amministrazioni comunali, anche al fine di attivare ogni necessaria collaborazione con i Comandi, Uffici e Autorità militari locali (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Forze armate e Corpo delle Capitanerie di Porto, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Corpo di Polizia Penitenziaria, Croce Rossa Italiana).

c) Naviganti (marittimi e aviatori) – (art. 50 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361; art. 1, lett. f), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito nella legge 14 maggio 1976, n. 240)

I naviganti (marittimi o aviatori) fuori residenza per motivi d'imbarco sono ammessi a votare in qualsiasi sezione del comune in cui si trovano (per le elezioni europee) e di un comune della regione interessata e della quale siano elettori (per le elezioni regionali).

Si riepilogano di seguito i principali adempimenti del procedimento:

- l'interessato deve presentare, presso la segreteria del comune in cui si trova, una **domanda scritta** dichiarando l'intenzione di votare in quel comune;
- il predetto comune, immediatamente dopo aver ricevuto la domanda, e comunque **non oltre il giorno antecedente la data della votazione**, ne informa **telegraficamente o con altro mezzo equivalente** il comune nelle cui liste elettorali il dichiarante è iscritto e rilascia al medesimo apposito certificato;
- il sindaco del comune di iscrizione elettorale del navigante, appena ricevuta la comunicazione telegrafica di cui sopra, inserisce il nome del navigante stesso in uno degli appositi elenchi, distinti per sezioni elettorali, che dovranno essere consegnati ai presidenti di seggio per le relative annotazioni nelle liste sezionali;
- il navigante, per essere ammesso al voto in una sezione del comune dove si trova, dovrà esibire, oltre al documento di riconoscimento, alla tessera elettorale e al suddetto certificato rilasciatogli dal sindaco, anche un certificato rilasciato dal comandante (o dal direttore) del porto (o dell'aeroporto) nel quale si attestino i "motivi di imbarco" prescritti dalla norma;
- il sindaco del comune dove il navigante si trova, anche per il tramite del comandante (o direttore) del porto (o aeroporto), può invitare il navigante stesso ad accedere a una determinata sezione, avente un numero non elevato di elettori iscritti;
- il navigante, all'atto della votazione, sarà iscritto nella stessa lista aggiunta nella quale vengono registrati i militari.

Vorranno le SS.LL. valutare l'opportunità di richiamare l'attenzione, oltre che delle amministrazioni comunali, anche delle competenti Autorità portuali e aeroportuali sulle cennate disposizioni e istruzioni.

d) Degenti in ospedali e case di cura (art. 51 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e art. 42 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570)

I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, se iscritti nelle liste elettorali del comune ove ha sede il nosocomio (per le elezioni comunali), di uno dei comuni della regione interessata e nel cui ambito è ubicato il nosocomio (per le elezioni regionali), o di un qualunque comune del territorio nazionale ove ha sede il nosocomio (per le elezioni europee). Si rammenta che tale ammissione al voto avviene previa presentazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali la persona degente è iscritta, di **apposita dichiarazione** recante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura ed, in calce, l'attestazione del direttore sanitario del predetto luogo di cura comprovante il ricovero.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

Tale dichiarazione, da inoltrare per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'istituto di cura, deve pervenire al suddetto comune **non oltre il terzo giorno antecedente la votazione**. Il sindaco del comune, appena ricevuta la dichiarazione, dopo averne accertato la regolarità, provvede:

- ad includere il nome del richiedente in uno degli appositi elenchi, distinti per sezioni elettorali, che dovranno essere consegnati ai presidenti di seggio, per le relative annotazioni nelle liste sezionali, **nelle ore antimeridiane del sabato precedente la votazione** unitamente al materiale occorrente per le operazioni dell'Ufficio;
- a rilasciare immediatamente all'interessato, anche per **telegramma, o con altro mezzo equivalente**, un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli anzidetti elenchi;
- a rimettere, nel caso di elettori degenti in luoghi di cura ubicati in altri comuni, ai sindaci dei suddetti comuni l'elenco degli elettori ai quali sia stata rilasciata la predetta attestazione, con l'indicazione del rispettivo luogo di cura; la cennata attestazione varrà come autorizzazione a votare nel luogo di cura e dovrà essere esibita al presidente di seggio unitamente alla tessera elettorale.

I sindaci dei comuni in cui hanno sede i luoghi di cura dovranno compilare un elenco, distinto per maschi e femmine, dei degenti ai quali sia stato riconosciuto il diritto di esercitare il voto avvalendosi della descritta procedura speciale. In particolare, per consentire ai presidenti degli uffici elettorali di sezione di conoscere il numero dei degenti aventi diritto al voto e, quindi, delle schede da autenticare, dovrà compilarsi un elenco dei predetti votanti per ciascun seggio da costituire sulla base delle tipologie previste dalla legge, a seconda del numero di posti-letto, secondo il seguente schema:

- 1) **sezioni ospedaliere**, da costituire, ai sensi dell'art. 52 del d.P.R. n. 361/1957 e dell'art. 43 del d.P.R. n. 570/1960, negli ospedali e case di cura con almeno 200 posti-letto, nel numero di una per ogni 500 posti-letto o frazioni di 500. A tali sezioni possono essere eventualmente assegnati, su domanda ed in sede di revisione semestrale delle liste, gli elettori facenti parte del personale sanitario, di assistenza o comunque addetto all'istituto di cura;
- 2) **seggi speciali**, da costituire, ai sensi dell'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, per la raccolta del voto degli elettori degenti in ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto. La costituzione di tale seggio speciale, composto da un presidente e due scrutatori, uno dei quali assume le funzioni di segretario, deve essere **effettuata alle ore 16 del sabato che precede la data di votazione**, contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è ricompreso il luogo di cura;
- 3) **uffici distaccati di sezione (seggi c.d. volanti)**, da costituire, ai sensi dell'art. 53 del d.P.R. 361/1957 e dell'art. 44 del d.P.R. n. 570/1960, per la raccolta del voto degli elettori ricoverati negli ospedali e case di cura minori (cioè, con meno di 100 posti-letto). Tali seggi sono formati dal presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione è ricompreso il luogo di cura, da uno scrutatore e da un segretario.

Le funzioni sia del seggio speciale che del seggio volante - alle cui operazioni possono assistere i rappresentanti delle liste di candidati, se designati - sono limitate alla raccolta del voto, nel rispetto della libertà e segretezza di esso, e al trasporto delle schede votate presso la sezione elettorale di riferimento, dove saranno immesse nell'urna, previo riscontro della coincidenza del numero delle schede stesse con quello degli elettori votanti iscritti nelle relative liste aggiunte, da allegare a quella di sezione.

L'art. 9, comma 9, della legge 136/1976 prevede inoltre la possibilità di istituire **presso le sezioni ospedaliere, in aggiunta, un seggio speciale** per la raccolta del voto dei ricoverati che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina di votazione.

- e) Ricoverati in case di riposo e tossicodipendenti degenti presso comunità (art. 51 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e art. 42 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570)

Sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, nell'ambito del comune interessato, sia tutti i degenti nelle case di riposo per anziani e nei cronici al cui interno sia possibile individuare una struttura sanitaria,



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

anche di modesta portata, sia i tossicodipendenti ospitati presso comunità terapeutiche o altre strutture gestite da enti, associazioni o istituzioni pubbliche o private: ciò, ovviamente, purchè i soggetti ricoverati siano elettori dello stesso comune (per le elezioni comunali), di un qualsiasi comune della regione (per le elezioni regionali) o di un qualsiasi comune del territorio nazionale (per le elezioni europee).

La raccolta del voto dovrà avvenire in ogni caso a cura dell'ufficio distaccato di sezione (**c.d. seggio volante**), secondo le modalità previste dall'art. 53 del d.P.R. 361/1957 e dall'art. 44 del d.P.R. n. 570/1960.

In relazione al punto e) ed al precedente punto d), le SS.LL. vorranno richiamare l'attenzione sia delle amministrazioni comunali che delle strutture medico-sanitarie, di ricovero e assistenza interessate, ai fini di una preventiva e tempestiva opera di informazione nei confronti degli aventi diritto ed anche al fine di concordare con i presidenti di seggio l'orario di raccolta del voto.

f) Detenuti (artt. 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136)

I detenuti aventi diritto al voto sono ammessi ad esercitare tale diritto nel luogo di reclusione o custodia preventiva purchè elettori: dello stesso comune (per le elezioni comunali); di altro comune della regione (per le elezioni regionali); di un qualsiasi comune della Repubblica (per le elezioni europee).

Il voto degli elettori detenuti è raccolto da un **seggio speciale**, le cui modalità di costituzione e funzionamento sono state descritte al punto 2) della lettera d).

Si richiamano i principali adempimenti del procedimento:

1) l'interessato, **non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione**, per il tramite del direttore dell'Istituto di prevenzione e pena, deve far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto **una dichiarazione della propria volontà di esprimere il voto nel luogo in cui si trova**, recante in calce l'attestazione del direttore dell'Istituto comprovante la detenzione dell'elettore;

2) il Sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, dopo averne accertato la regolarità, provvede ai seguenti adempimenti:

- include il nome del richiedente in uno degli appositi elenchi, distinti per sezioni elettorali, che dovranno essere consegnati ai presidenti di seggio per le relative annotazioni nelle liste sezionali;
- rilascia immediatamente all'interessato, anche per telegramma, una attestazione dell'avvenuta inclusione negli anzidetti elenchi. Tale attestazione varrà come autorizzazione a votare nel luogo di detenzione e dovrà essere esibita al presidente di seggio unitamente alla tessera elettorale;
- rimette, nel caso di elettori detenuti presso Istituti ubicati in altri comuni, ai sindaci di tali comuni l'elenco degli elettori ai quali sia stata rilasciata la predetta attestazione con l'indicazione dell'Istituto o altra struttura penitenziaria;

3) i sindaci dei comuni in cui ha sede il luogo di detenzione compileranno un elenco, distinto per maschi e femmine, dei detenuti ai quali sia stato riconosciuto il diritto di esercitare il voto avvalendosi della descritta procedura speciale.

Il giorno precedente quello della votazione quest'ultimo elenco, unitamente al materiale occorrente per le operazioni dell'ufficio di sezione, dovrà essere consegnato al presidente della sezione elettorale alla quale è assegnato il luogo di detenzione, che provvederà, a sua volta, a consegnarlo al presidente del seggio speciale.

Ai sensi dell'art. 9, comma 11, della legge 136/1976, qualora in un luogo di detenzione i detenuti aventi diritto al voto siano più di cinquecento, la Commissione elettorale circondariale, su proposta del sindaco del comune, **entro il secondo giorno antecedente quello della votazione** ripartisce i detenuti stessi, ai fini della raccolta del voto, tra due seggi speciali che fanno capo, rispettivamente, alla sezione nella cui circoscrizione ha sede il luogo di detenzione e ad una sezione contigua.

Si precisa che gli agenti di custodia, rientrando nel novero delle categorie di cui alla lettera b), sono ammessi a votare presso qualsiasi sezione elettorale del comune in cui si trovano per causa di servizio, ma non possono esprimere il voto presso i seggi speciali costituiti ai sensi della precitata normativa.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

Le SS.LL. vorranno richiamare i suddetti adempimenti sia all'attenzione delle amministrazioni comunali che dei direttori degli Istituti penitenziari e delle altre strutture di esecuzione di misure di detenzione e custodia preventiva, per quanto di rispettiva competenza, svolgendo nel contempo opera di sensibilizzazione affinché venga effettuata una efficace e preventiva informazione nei confronti di tutti i detenuti, nonché per la tempestiva attuazione delle prescritte procedure finalizzate a consentire alle categorie suddette di elettori l'esercizio del voto secondo le modalità consentite dalla legge.

g) Ammessi al voto domiciliare (art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito nella legge 27 gennaio 2006, n. 22, e successive modificazioni)

Richiamando le indicazioni già fornite alla lettera h) della circolare n. 16 del 4 aprile 2014, si evidenzia, per la parte attinente alla fase di votazione, affidata al seggio volante, che i sindaci dei comuni di iscrizione elettorale, verificata la regolarità e completezza delle domande di ammissione al voto domiciliare, includono in appositi elenchi i nominativi degli elettori ammessi e rilasciano attestazione di ciò a ciascun richiedente. Qualora, **nel caso di elezioni europee o regionali**, gli ammessi al voto domiciliare abbiano indicato quale proprio domicilio **una dimora ubicata rispettivamente in altro comune del territorio nazionale o della regione**, i sindaci dei comuni di iscrizione elettorale, **entro il settimo giorno** antecedente la data della votazione, e quindi entro **domenica 18 maggio 2014**, dovranno comunicare a ciascuno dei comuni interessati l'elenco degli ammessi al voto domiciliare dimoranti nel rispettivo ambito territoriale, con l'indicazione, per ogni elettore, di nome e cognome, sesso, luogo e data di nascita, indirizzo dell'abitazione in cui dimora e, possibilmente, recapito telefonico.

Tutti i sindaci interessati dovranno inserire i nomi degli ammessi al voto a domicilio in elenchi, distinti per sezione elettorale, con le medesime indicazioni sopra riportate (nome e cognome, sesso, luogo e data di nascita, indirizzo dell'abitazione in cui dimora ed eventuale recapito telefonico), specificando se l'elettore:

- vota a domicilio nella stessa sezione di iscrizione;
- vota a domicilio presso altra sezione dello stesso comune o, nel caso di elezioni europee e regionali, di altro comune del territorio nazionale o, rispettivamente, della regione;
- vota a domicilio nell'ambito della sezione pur essendo iscritto nella lista di altra sezione dello stesso comune o, nel caso di elezioni europee e regionali, di altro comune del territorio nazionale o della regione.

Tali elenchi verranno consegnati, nelle ore antimeridiane del giorno che precede la votazione, ai presidenti degli uffici elettorali di sezione che, a seconda dei casi, provvederanno direttamente alla raccolta del voto a domicilio o alla annotazione nelle proprie liste sezionali che l'elettore vota a domicilio in un'altra sezione.

I sindaci dei comuni nel cui ambito territoriale hanno dimora gli elettori ammessi al voto domiciliare dovranno, tra l'altro, organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto.

Tale supporto consisterà in primo luogo nel servizio di accompagnamento dei componenti dei seggi presso le abitazioni degli elettori ammessi al voto domiciliare, a tali fini utilizzando, laddove possibile, gli stessi automezzi adibiti, ai sensi dell'art. 29, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al trasporto presso i seggi degli elettori diversamente abili.

Per ogni utile approfondimento si veda l'apposito capitolo delle "Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione", dei volumi riguardanti le elezioni europee, le elezioni comunali e le elezioni regionali, nonché la circolare Miatse n. 28 del 28 maggio 2009.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

h) Consegna e uso di un bollo per ogni ufficio distaccato di sezione o per ciascun seggio speciale

Presso tutte le sezioni elettorali nella cui circoscrizione esistono seggi "volanti" (per la raccolta del voto domiciliare o presso ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto), o seggi speciali (all'interno di sezioni ospedaliere, nei casi in cui esistono ricoverati impossibilitati ad accedere alla cabina; ospedali e case di cura da 100 a 199 posti letto; luoghi di detenzione e di custodia preventiva), dovrà essere consegnato un bollo di sezione in più per ogni seggio "volante" o speciale, da utilizzarsi esclusivamente ai fini della certificazione del voto nell'apposito spazio della tessera elettorale.

I suddetti bolli, a cura del Sindaco, saranno affidati, nelle ore antimeridiane del sabato, ai presidenti dei seggi nella cui circoscrizione esistono seggi speciali, che provvederanno a consegnarli, ancora custoditi nel plico sigillato, ai presidenti dei seggi speciali la domenica mattina, prima dell'inizio delle operazioni di votazione, unitamente all'altro materiale. In caso di seggi "volanti", il presidente del rispettivo seggio custodirà personalmente il bollo destinato alle operazioni di tale ufficio distaccato.

Si soggiunge, ancora, che il sistema di attestazione dell'esercizio dell'elettorato attivo descritto in premessa - valido per tutte le tipologie di sezioni - è diretto a tutelare la riservatezza dell'elettore che vota in stato di detenzione o all'interno di strutture sanitarie.

ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE

i) Ammissione presso il seggio dei rappresentanti delle liste di candidati

Le designazioni dei rappresentanti delle liste di candidati, se non presentate entro venerdì 23 maggio al segretario del Comune (che ne cura la trasmissione ai rispettivi presidenti di seggio), possono essere effettuate anche presso il seggio, purchè prima dell'inizio della votazione.

Per le elezioni comunali le designazioni dei rappresentanti delle liste presso i seggi debbono essere effettuate solo personalmente dai delegati di lista, non essendo prevista alcuna facoltà di subdelega (art. 32, nono comma, n. 4, del d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 e art. 16 della legge 21 marzo 1990, n. 53).

Per quanto riguarda invece, sia i rappresentanti delle liste per le elezioni europee e sia i rappresentanti delle liste (provinciali e regionali) per le elezioni regionali, sono legittimati ad effettuare le relative designazioni, oltre ai delegati di lista, anche persone da essi autorizzate in forma autentica, cosiddetti subdelegati (art. 51 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 e art. 25, primo comma, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361; art. 9, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 e art. 1, comma 11, della legge 23 febbraio 1995, n. 43).

Si ritiene opportuno rappresentare che i presidenti di seggio, in sede di esame della regolarità delle designazioni dei rappresentanti operate dai suddetti subdelegati, debbono considerare valide tali designazioni (autenticate da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge n. 53/90, e successive modificazioni) se accompagnate da una fotocopia, anche non autenticata, della predetta autorizzazione a designare rilasciata dai delegati agli stessi subdelegati.

Resta inteso che, laddove i rappresentanti di lista impediscono il regolare svolgimento delle operazioni elettorali, potrebbe configurarsi la fattispecie di reato prevista dall'art. 96, quinto comma, del d.P.R. n. 570/1960 e art. 104, sesto comma, del d.P.R. N.361/1957 punibile con la reclusione da due a cinque anni e con la multa fino a euro 2.065.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

j) Adempimenti del seggio in sede di ammissione degli elettori alla votazione

Potranno essere ammessi a votare gli elettori muniti della tessera elettorale personale, unitamente ad un documento di identificazione, solo dopo che il presidente abbia controllato che sulla stessa non vi sia già il bollo di un'altra sezione con la data dell'elezione in svolgimento (che provverebbe che l'elettore ha già esercitato il diritto di voto).

Conseguentemente, uno scrutatore dovrà apporre sulla stessa tessera elettorale, all'interno di uno degli appositi spazi, il timbro della sezione e la data (sulla tessera elettorale sono previsti 18 spazi per l'apposizione del timbro; esauriti detti spazi, non essendo ammesso apporre altri timbri, è necessario il rinnovo della tessera stessa), mentre un altro scrutatore provvederà ad annotare il numero della tessera nell'apposito registro in dotazione al seggio (art. 12 d.P.R. n. 299/2000) ove dovrà essere, altresì, riportato, a fianco del numero della tessera elettorale, il numero di iscrizione nella lista elettorale sezionale del votante stesso (salvo il caso ovviamente di elettori non iscritti, ma ammessi a votare nella sezione stessa a norma di legge, come i rappresentanti di lista, i componenti del seggio, i militari, ecc.).

Oltre all'annotazione nelle liste elettorali sezionali, gli scrutatori prenderanno nota sul registro delle tessere elettorali, attraverso il sistema della "spunta" numerica progressiva, anche del numero di elettori che, pur avendo avuto annotato il numero della tessera elettorale nel registro, non hanno partecipato, per qualsiasi motivo, a ciascuna consultazione elettorale.

Ove si presenti a votare un elettore che esibisca, al fine dell'ammissione al voto, una **sentenza della Corte d'appello (art. 39, terzo comma, del d.P.R. n. 570 del 1960)**, oppure un **attestazione del sindaco di ammissione al voto (articolo 32-bis, terzo comma, del d.P.R. n. 223 del 1967)**, si precisa che, in entrambi i casi, il presidente del seggio, in sede di accertamento dei votanti, dovrà sommare tali elettori ai votanti iscritti nelle liste elettorali. Nella diversa ipotesi in cui si presenti a votare un elettore che, al fine dell'ammissione al voto per quella singola consultazione, esibisca un **attestato sostitutivo della tessera, rilasciato ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. n. 299/2000**, trattandosi di elettore già iscritto nelle liste elettorali della sezione e solo temporaneamente sprovvisto della tessera elettorale, il presidente, in sede di accertamento dei votanti, non dovrà sommarlo al numero dei votanti della sezione, altrimenti tale elettore verrebbe preso in considerazione due volte.

Tali adempimenti rivestono particolare importanza sia per verificare il numero di coloro che hanno votato nella sezione, sia per eliminare ogni possibilità di un'eventuale duplicazione di voto.

Successivamente, il presidente consegna all'elettore la matita copiativa e la scheda aperta.

Una volta espresso il voto, l'elettore riconsegna la scheda debitamente piegata al presidente, che provvede ad inserirla nell'urna.

k) Dati personali trattati da scrutatori e rappresentanti di lista: limiti e doveri (decreto legislativo n. 196/2003)

Si evidenziano i contenuti dei provvedimenti adottati nel corso degli anni dal Garante per la protezione dei dati personali (provvedimenti in data 12 febbraio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004; 7 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2005; 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 9 maggio 2013; 6 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2014), con i quali sono stati ribaditi limiti e divieti al trattamento di dati personali, anche di natura sensibile, che tanto gli scrutatori quanto i rappresentanti dei partiti o gruppi politici sono tenuti ad osservare, nel rispetto del diritto alla riservatezza e del principio costituzionale della libertà e segretezza del voto.

In tale contesto, si rammenta che viene ritenuta illegittima la compilazione da parte dei predetti soggetti di elenchi di persone che si siano astenute dalla partecipazione al voto.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

l) Responsabilità dei componenti di seggio

Durante l'esercizio delle loro funzioni, ai sensi dell'art. 40, terzo comma, del d.P.R. 361/1957, tutti i membri dell'ufficio elettorale di sezione, ivi compresi i rappresentanti delle liste dei candidati, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali e, anche in ragione di tale qualifica, possono incorrere nelle responsabilità di natura penale specificamente previste dal d.P.R. 570/1960 e dal d.P.R. 361/1957.

m) Divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini (art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 49/2008, convertito dalla legge n. 96/2008)

Al fine di tutelare la segretezza e libertà del voto e garantire la regolarità del procedimento elettorale è fatto divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali "telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini".

Il presidente dell'ufficio di sezione è tenuto a invitare l'elettore, all'atto della presentazione da parte di quest'ultimo del documento di identificazione e della tessera elettorale, a depositare le anzidette apparecchiature delle quali sia in possesso.

L'eventuale contravvenzione al divieto è punibile con la sanzione dell'arresto da tre a sei mesi e dell'ammenda da 300 a 1.000 euro.

Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione dovrà pertanto affiggere all'interno del seggio, in almeno un esemplare e in modo ben visibile, un apposito avviso del seguente tenore:

"Non si possono introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.

Chiunque contravviene a questo divieto è punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da 300 a 1.000 euro, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2008, n. 96".

Il rispetto del divieto potrà essere garantito attraverso l'esercizio da parte del presidente dell'ufficio elettorale di sezione dei poteri attribuitigli dall'art. 46 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e dall'art. 44 del d.P.R. 30 marzo 1957 n. 361.

Nel caso in cui l'elettore venga colto nell'atto di fotografare o registrare immagini dell'espressione del proprio voto, in violazione, quindi, dell'anzidetto principio di libertà e segretezza del voto stesso, la scheda di voto, anche nel caso in cui sia stata già votata, dovrà comunque essere annullata senza inserirla nell'urna e l'elettore non potrà in ogni caso essere riammesso a votare, fatti salvi gli eventuali provvedimenti (ad esempio di sequestro della scheda stessa) disposti nei confronti dell'elettore dall'Autorità di Forza pubblica in servizio di vigilanza.

n) Ammissione al voto di elettori non deambulanti o portatori di handicap

Si prega di voler sensibilizzare i sindaci affinché agevolino, con ogni mezzo, la votazione degli elettori non deambulanti, in conformità alla legge 15 gennaio 1991, n. 15, e successive modificazioni.

In particolare, si precisa che le sedi e le sezioni elettorali prive delle barriere architettoniche dovranno essere opportunamente contrassegnate e arredate secondo le prescrizioni normative di cui all'articolo 2 della legge sopracitata.

I comuni, in ogni caso, dovranno adeguatamente pubblicizzare - con i mezzi ritenuti più idonei - l'elenco delle sezioni elettorali prive di barriere architettoniche.

I sindaci vorranno predisporre un efficiente servizio di trasporto, pubblicizzandolo adeguatamente, al



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

fine di rendere più agevole il raggiungimento dei seggi da parte degli elettori diversamente abili, ai sensi dell'art. 29, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Si ritiene altresì doveroso che le SS.LL. sensibilizzino le Aziende sanitarie locali affinché, nei tre giorni che precedono le consultazioni, nonché nel giorno della votazione, assicurino la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati al rilascio dei certificati di accompagnamento, nonché dell'attestazione prevista dall'art. 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15, e successive modificazioni.

Per quanto riguarda la fase di votazione, il presidente del seggio presso il quale si presenti a votare un cittadino non deambulante non iscritto in quelle liste sezionali dovrà accertare che il medesimo sia in possesso della tessera elettorale, da cui risulti la qualità di elettore di quello stesso comune, nonché di un'attestazione medica, rilasciata dall'Azienda sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi, o della copia autentica della patente speciale di guida, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione. I nominativi di tali elettori dovranno essere aggiunti in calce alle liste sezionali e le attestazioni mediche dovranno essere allegate al verbale di seggio, nel quale dovrà altresì prendersi nota della relativa ammissione al voto.

Inoltre, l'art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 prevede che un accompagnatore di fiducia, che sia iscritto nelle liste elettorali, segua in cabina l'elettore disabile ove quest'ultimo sia impossibilitato ad esercitare autonomamente il diritto di voto.

L'accompagnatore prescelto potrà esercitare tale funzione una sola volta e sulla sua tessera elettorale sarà fatta apposita annotazione a cura del presidente del seggio.

Inoltre, ai sensi dell'art. 41, secondo comma, del d.P.R. n. 570/1960, come modificato dalla legge 5 febbraio 2003, n. 17 e art. 55, secondo comma del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, le categorie di persone aventi diritto al voto assistito (ciechi, amputati delle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità) beneficiano di un ampliamento delle modalità di esercizio di tale diritto, potendo scegliere come accompagnatore un elettore di qualsiasi comune della Repubblica e potendo altresì richiedere ai comuni di rispettiva iscrizione elettorale di provvedere alla annotazione permanente di tale diritto nella tessera elettorale mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice (sigla "AVD"), nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia di riservatezza personale, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Pertanto, l'elettore dovrà essere ammesso al voto con l'aiuto di un accompagnatore di fiducia nei seguenti casi:

- a) quando si presenti al seggio con la tessera elettorale nella quale sia apposto il sopraccennato simbolo o codice;
- b) quando l'impedimento fisico sia evidente;
- c) quando esibisca l'apposito certificato medico, rilasciato dall'Azienda sanitaria locale.

Si vorrà richiamare l'attenzione dei dirigenti delle Aziende sanitarie locali sull'esigenza che i certificati attestanti l'esistenza di un'infermità fisica che impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di un altro elettore siano compilati in maniera chiara ed univoca, tale da non ingenerare perplessità nei presidenti di seggio circa la sussistenza dei requisiti per l'ammissione al voto "assistito".

o) Rifiuto di ritirare la scheda

Al fine di assicurare la speditezza e la regolarità delle operazioni di voto, si rappresenta l'esigenza che i presidenti degli uffici elettorali di sezione vengano sensibilizzati, attraverso i sindaci, affinché sia predisposta ogni idonea misura per evitare il verificarsi di situazioni che possano rallentare la procedura di voto all'interno del seggio, con conseguenti perdite di tempo penalizzanti per gli elettori in attesa di votare e per il regolare svolgimento del procedimento elettorale.

Si ritiene utile fornire alcune indicazioni in merito ad un'eventuale forma di astensione dal voto che possa concretizzarsi presso il seggio con il possibile rifiuto della scheda o delle schede elettorali e



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

con eventuale richiesta di verbalizzazione di dichiarazioni di astensione, di protesta o di altro contenuto.

Si ritiene che, in tali evenienze, il presidente del seggio – al fine di non rallentare il regolare svolgimento delle operazioni – possa prendere a verbale l'eventuale protesta dell'elettore ed il suo rifiuto di ricevere la scheda o le schede, purché la verbalizzazione sia fatta in maniera sintetica e veloce, con l'annotazione nel verbale stesso delle generalità dell'elettore, del motivo del reclamo o della protesta, allegando contestualmente anche gli eventuali scritti che l'elettore medesimo ritenesse di voler consegnare al seggio.

Per quanto attiene alla rilevazione del numero degli elettori, si rammenta che coloro che rifiutano tutte le schede non dovranno essere conteggiati tra i votanti della sezione elettorale, anche se il rifiuto venga esplicitato in un momento successivo alla "registrazione" presso il seggio (cioè in un momento successivo a uno o più dei seguenti adempimenti: annotazione degli estremi del documento personale di riconoscimento e firma dello scrutatore nell'apposita colonna della lista elettorale sezionale a fianco del nome dell'elettore; apposizione del timbro e della data nell'apposito spazio della tessera elettorale personale; annotazione del numero della tessera stessa nell'apposito registro in dotazione al seggio, con a fianco il numero di iscrizione nella lista sezionale dell'elettore medesimo).

All'atto del rifiuto della scheda, **ove si sia provveduto a una "registrazione" dell'elettore, nei sensi anzidetti, nella lista sezionale e nel registro per l'annotazione del numero delle tessere, occorrerà provvedere, nei relativi riquadri e colonne dei medesimi documenti, ad una ulteriore annotazione (ad es., con la dicitura: "NON VOTANTE"); nel caso in cui presso il seggio si svolgano contemporaneamente più consultazioni, lo scrutatore ne prenderà nota, negli appositi riquadri stampati nel retro della pagina di copertina del registro per l'annotazione del numero di tessera elettorale: ciò, ai fini di un corretto computo del numero effettivo dei votanti per ogni singola consultazione che si svolga presso il seggio.**

Nel caso in cui il rifiuto sia precedente alle registrazioni di cui sopra non va apposto sulla tessera elettorale il bollo della sezione (che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del d.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, certifica viceversa l'avvenuta partecipazione alla votazione).

Su un diverso piano, ai fini degli adempimenti procedurali da attuare presso il seggio, si colloca la fattispecie di nullità delle schede di cui agli articoli 62 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e 50 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570. Tali norme, infatti, prevedono l'ipotesi in cui l'elettore prenda la scheda ma non voti in cabina elettorale, facendone derivare la nullità della scheda stessa. Ciò accade quando l'elettore identificato dal seggio elettorale, al quale ha consegnato la tessera elettorale e il documento d'identità, abbia ritirato la scheda senza rifiutarla e, solo in un secondo tempo, l'abbia riconsegnata senza entrare prima in cabina.

In tal caso, l'elettore dovrà essere conteggiato tra i votanti e la scheda dovrà essere dichiarata nulla e inserita nell'apposita busta secondo le istruzioni in dotazione ai seggi.

p) Operazioni di scrutinio

Le operazioni di scrutinio inizieranno nella stessa giornata di domenica 25 maggio 2014, dopo la chiusura delle operazioni di votazione ed appena ultimati l'accertamento del numero dei votanti e le altre operazioni preliminari allo scrutinio.

Nei comuni interessati anche allo svolgimento di altre consultazioni, il presidente del seggio, prima di dare inizio alle operazioni di scrutinio per le elezioni europee, rinvia alle ore 14,00 di lunedì 26 maggio le operazioni di scrutinio per le elezioni regionali e/o comunali, dando la precedenza allo spoglio delle schede per le elezioni regionali.

Le notizie relative ai risultati degli scrutini, come quelle relative alle rilevazioni dei votanti, dovranno essere fornite a questo Ministero con tempestività e continuità, con le modalità operative



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

illustrate in dettaglio nelle circolari di questa Direzione Centrale nn. 18, 19 e 20, tutte in data 11 aprile 2014.

Con l'occasione, si rappresenta che il termine di dodici ore per la conclusione delle operazioni di scrutinio, previsto dall'art. 16, terzo comma, della legge 18/79, deve considerarsi meramente indicativo e che, pertanto, gli uffici elettorali di sezione sono tenuti a completare tutte le operazioni di competenza, salvo che intervengano cause di forza maggiore.

q) Principio di salvaguardia della validità del voto

Si ritiene di richiamare l'attenzione sul principio fondamentale di salvaguardia della validità del voto sancito dal primo comma degli articoli 64 e 69 del d.P.R. n. 570/1960 e dall'articolo 69 del d.P.R. n. 361/1957.

Tali norme stabiliscono, com'è noto, che la validità del voto contenuto nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta sia possibile desumere la volontà effettiva dell'elettore, fatti salvi i casi di schede non conformi a legge, o che non portano la firma o il bollo dell'ufficio elettorale di sezione, o, infine, di schede che presentano scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

In base al principio del favor voti, il voto, ancorché non espresso nelle forme previste dal legislatore, può ritenersi valido tutte le volte in cui, da un lato, risulti manifesta la volontà dell'elettore (univocità del voto) e, dall'altro, per le modalità di espressione, esso non sia riconoscibile.

Parimenti, i segni superflui, quelli eccedenti la volontà di indicare un determinato simbolo, le incertezze grafiche nell'individuazione dei candidati prescelti, l'imprecisa collocazione dell'espressione di voto rispetto agli spazi a ciò riservati non sono vicende idonee a determinare la nullità del voto, tranne che non risulti con chiara evidenza che la scorretta compilazione sia preordinata al riconoscimento dell'autore.

Inoltre si evidenzia la disposizione del secondo periodo dell'art. 69 del D.P.R. 361 del 1957, introdotta dall'art. 1, comma 1-ter, del decreto legge 8 marzo 2006, n. 75, come convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2006, n. 161, in base alla quale, **nel caso di segno tracciato su più simboli, il voto deve essere attribuito alla lista su cui insiste la parte prevalente del segno.**

Nell'ottica della salvaguardia della validità del voto, tale principio si applica, ovviamente, anche alle elezioni comunali; si pensi, tra l'altro, nei comuni sopra 15.000 abitanti, all'unico segno di voto posto nel rettangolo contenente il nominativo del candidato sindaco che va ad insistere parzialmente anche sul simbolo di una lista (collegata o non collegata con tale candidato); in tal caso, il voto deve considerarsi valido e va attribuito esclusivamente al candidato sindaco votato.

r) Possibilità di esprimere la terza preferenza di genere all'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia - Possibilità di esprimere la seconda preferenza di genere per i candidati consiglieri alle elezioni comunali

Si riepilogano, ad ogni buon fine, le modalità di espressione dei voti di preferenza a favore di più candidati, nel rispetto dei principi che tutelano la rappresentanza di genere, sia all'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia che alle elezioni comunali.

Per le elezioni europee, ai sensi della disposizione transitoria recata dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 aprile 2014, n. 65, in occasione delle consultazioni del 25 maggio 2014, **l'elettore può esprimere fino a tre preferenze per candidati della stessa lista votata.**

Qualora vengano espresse tre preferenze per candidati dello stesso genere la terza preferenza deve essere annullata in sede di scrutinio.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

Viceversa, nel caso in cui vengano espresse **solo due preferenze**, queste possono riguardare **legittimamente anche candidati del medesimo genere**.

Per le elezioni comunali, ai sensi degli articoli 71, comma 5, e 73, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, novellati dall'articolo 2 della legge 26 novembre 2012, n. 215, **nei comuni con almeno 5.000 abitanti è possibile esprimere fino a due voti di preferenza per candidati della stessa lista, purché i candidati siano di genere diverso tra di loro, a pena di annullamento in sede di scrutinio della seconda preferenza.**

I presidenti di seggio vorranno fornire agli elettori ogni utile elemento informativo sulla possibilità di esprimere fino a tre voti di preferenza alle elezioni europee e fino a due voti di preferenza alle elezioni comunali con almeno 5.000 abitanti, purché per candidati di genere diverso.

s) Esposizione congiunta delle bandiere italiana ed europea all'esterno degli edifici sede dei seggi elettorali (legge n. 22/1998, n. 22 e d.P.R. n. 121/2000)

All'esterno di tutti gli edifici in cui sono ubicati i seggi elettorali, nonché all'esterno degli ospedali e dei luoghi di cura e di detenzione nei quali è istituita una sezione ospedaliera o in cui opera un seggio speciale dovranno essere esposte contemporaneamente le bandiere italiana ed europea dall'insediamento sino alla chiusura definitiva delle operazioni di scrutinio.

Gli schemi per la corretta esposizione di entrambe le bandiere sono consultabili al seguente indirizzo internet:

http://www.governo.it/Presidenza/cerimoniale/schemi_esposizione.html

* * *

Per tutti gli aspetti di maggior dettaglio, concernenti l'organizzazione e il funzionamento dei seggi, si fa rinvio alle pubblicazioni recanti istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione, distintamente predisposte per le elezioni europee (pubblicazione n. 4), e per le elezioni comunali (pubblicazione n. 14), già presenti sul sito istituzionale (www.interno.gov.it), e per le elezioni regionali (pubblicazione n. 7) in corso di pubblicazione sul medesimo sito e che saranno fornite ai presidenti di seggio su supporto cartaceo.

Si pregano le SS.LL. di voler portare quanto sopra a conoscenza dei sindaci, dei segretari comunali e degli ufficiali elettorali nonché dei presidenti degli uffici elettorali di sezione, per gli adempimenti di rispettiva competenza.

IL DIRETTORE CENTRALE
Nadia Minati



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

Direzione Centrale Servizi Elettorali
Prot. Uscita del 10/04/2014
Numero: **0002937**
Classifica:



2 020001353682

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Largo Luigi Daga, 2

00164 ROMA

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Gabinetto del Ministro
Via XX Settembre, 97

00187 ROMA

AL MINISTERO DELLA DIFESA
Gabinetto del Ministro
Via XX Settembre, 8

00187 ROMA

AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Gabinetto del Ministro
Via XX Settembre, 20

00187 ROMA

AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
Via XXI Aprile, 51

00162 ROMA

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
Viale Romania, 45

00197 ROMA

AL COMITATO CENTRALE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA
Via Toscana, 12

00187 ROMA

AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- Segreteria del Dipartimento

SEDE

AL DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO,
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

-Ufficio I° del Gabinetto

SEDE



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

OGGETTO: Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia di domenica 25 maggio 2014. Elezioni regionali in Abruzzo e in Piemonte e turno ordinario di elezioni amministrative, nella medesima data.

Avviamento alle urne dei militari e degli appartenenti ai corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato, alle Forze di Polizia ed al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

In occasione delle consultazioni elettorali di cui all'oggetto - con orari di votazione dalle ore 7 alle ore 23 nella giornata di domenica 25 maggio 2014 - i militari delle Forze Armate e gli appartenenti a Corpi militarmente organizzati per il servizio di Stato, alle Forze di Polizia ed al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco - a norma dell'art. 49 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e dell'art. 1, lettera f), del D.L. 3 maggio 1976, n. 161, convertito nella legge 14 maggio 1976, n. 240, e dell'art. 40 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 - potranno esercitare, previa esibizione della tessera elettorale rilasciata dal proprio Comune, il diritto di voto, per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, in qualsiasi sezione del comune in cui si trovano per causa di servizio e con precedenza sugli altri elettori iscritti nelle relative liste (per le elezioni comunali e regionali gli stessi potranno votare nel comune in cui si trovano purché elettori, rispettivamente, di quel comune per le elezioni comunali e di un comune della regione per le elezioni regionali).

Al riguardo, questo Ministero ritiene opportuno consigliare l'adozione di alcune cautele idonee a prevenire ogni inconveniente che potrebbe verificarsi in dipendenza dell'esercizio delle facoltà previste dalla legge per le categorie di elettori sopraindicati.

Infatti, nei centri nei quali esistono cospicui reparti di Forze armate, di Corpi militarmente organizzati, di Forze di Polizia ovvero di Vigili del Fuoco, può verificarsi l'affluenza in massa degli appartenenti a detti reparti in determinate sezioni elettorali, specialmente in quelle che presentano un maggior numero di iscritti, ipotesi che potrebbe determinare un congestionamento nelle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione e ritardare, conseguentemente, l'esercizio del voto per gli elettori assegnati a quelle sezioni.

Per ovviare a tali inconvenienti, questo Ministero ha, a suo tempo, disposto che le Commissioni elettorali dei Comuni di cui si tratta assegnassero un limitato numero di elettori alle sezioni ubicate in prossimità delle caserme.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

Si prospetta, pertanto, la necessità che i Comandi dei reparti e dei Corpi in parola prendano opportuni accordi con i Sindaci dei Comuni, al fine di procedere allo smistamento dei propri dipendenti fra le predette sezioni, cercando di avviarli in piccoli gruppi alle urne e stabilendo opportuni turni, nelle ore di prevedibile minore affluenza, in maniera tale da assicurare l'esercizio del diritto di voto da parte di tutti gli elettori.

Inoltre, per evitare che le agevolazioni previste dalle succitate norme per la votazione dei militari, degli appartenenti alle Forze di Polizia od ai Vigili del Fuoco in servizio in un Comune diverso da quello nelle cui liste sono iscritti possano dar luogo ad abusi oppure ad irregolarità da parte di elementi estranei alle Forze armate o ad Organi ad esse assimilati - e tenuto conto anche delle difficoltà che possono frapporsi, all'atto della votazione, all'accertamento dell'effettiva qualità di militare o di appartenente ai suddetti Corpi degli elettori di cui si tratta - appare consigliabile che i Comandanti di reparto predispongano un'apposita dichiarazione, da esibire al presidente del seggio, nella quale attestano che il dipendente "Presta servizio (militare) nel reparto, di stanza nel Comune di", apponendovi la propria firma e il bollo del Comando.

Per i militari o per gli appartenenti ai predetti Corpi, eventualmente distaccati in altra sede per esigenze di ordine pubblico, la dichiarazione dovrebbe recare, in aggiunta, l'indicazione del Comune in cui voteranno.

Analoga dichiarazione potrebbe essere predisposta, a cura dei Comandi o degli Uffici competenti, per dipendenti che si trovassero a prestare servizio isolato fuori dal Comune nelle cui liste sono iscritti. I militari o gli appartenenti agli indicati Corpi in licenza (di convalescenza, ordinaria, ecc.), che si trovano fuori dalla sede del Corpo e fuori dal territorio del Comune nelle cui liste sono iscritti, potranno essere ammessi a votare nel Comune in cui si trovano. In tal caso, non occorrerà alcuna dichiarazione, ma sarà sufficiente, a dimostrare il diritto predetto, il foglio di licenza oppure un documento equivalente già in possesso delle categorie in parola.

Data l'esigenza di assicurare la massima regolarità nello svolgimento delle operazioni di votazione, si confida che gli Enti e i Comandi in indirizzo vorranno prendere nella più attenta considerazione i suggerimenti di questo Ministero ed impartire, tempestivamente, le conseguenti disposizioni agli organi dipendenti, in merito alle quali si gradirà poter ricevere cortesi notizie.

IL DIRETTORE CENTRALE
Nadia Minati